

Delibera n° 2125

Estratto del processo verbale della seduta del
29 dicembre 2023

oggetto:

LR 21/2019, ART 30 E ART 31. DECRETO N. 113 DEL 20 DICEMBRE 2023 DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE, AVENTE AD OGGETTO "ADOZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2024, DLGS 118/2011, ART 43. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti gli articoli 29 e 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) che, nel prevedere disposizioni speciali per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province, dispongono:

- il trasferimento in capo alla Regione a far data dall'1 luglio 2020 delle funzioni precedentemente esercitate dalle Unioni indicate all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
- l'istituzione, con operatività dall'1 luglio 2020, di quattro Enti di decentramento regionale (EDR) il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle soppresse Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, configurandoli quali enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione;
- l'affidamento ai Commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale della cura di tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR fino alla nomina degli organi degli EDR;
- la nomina dei Direttori generali con deliberazione della Giunta regionale;

Visto l'articolo 31 della medesima legge sopra citata laddove precisa che le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sugli EDR sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e, in particolare, l'articolo 2 secondo cui la Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente a quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le Regioni a Statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare:

- l'articolo 18 contenuto nell'ambito del Titolo I (principi contabili generali e applicativi per le regioni, le province autonome e gli enti locali) secondo cui le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'articolo 43 contenuto nell'ambito del Titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle regioni) e secondo cui:
 - se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
 - l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente;

Visto, altresì, il punto 8 dell'allegato 4/2 al sopra citato d.lgs 118/2011 che tratta nel dettaglio dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2023, n. 1145, che individua la dott.ssa Ida Valent quale Direttore generale dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine a far data dal 2 agosto 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 3 marzo 2023 di approvazione del decreto n. 8 del 6 febbraio 2023 del Commissario straordinario dell'Ente di decentramento regionale suddetto, avente ad oggetto

“Bilancio di previsione dell’Ente di decentramento regionale di Udine per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione”;

Richiamato il decreto n. 113 del 20 dicembre 2023 del Direttore generale dell’Ente di decentramento regionale suddetto, avente ad oggetto “Adozione dell’Esercizio Provvisorio 2024 – Art. 43 D.Lgs. 118/2011”, trasmesso alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale e acquisito al protocollo generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione) n. GRFVG-GEN-2023-790907-A del 21 dicembre 2023, che evidenzia:

- a) l’avvenuta adozione, con decreto n. 111 del 15 dicembre 2023, del Bilancio di previsione dell’Ente di Decentramento regionale di Udine per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 unitamente ai documenti collegati, con contestuale inoltro di tale documentazione ai competenti uffici regionali per le verifiche necessarie per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale ai fini dell’esecutività del Bilancio in questione;
- b) l’esigenza di adottare l’esercizio provvisorio al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’approvazione del suddetto decreto n. 111 del 2023;

Ritenuto, pertanto, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, di approvare il suddetto decreto n. 113 del 20 dicembre 2023 e di autorizzare l’esercizio provvisorio dell’Ente di decentramento di Udine nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2023 - 2025, adottato con decreto n. 8 del 6 febbraio 2023 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 399 del 3 marzo 2023;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione,

la Giunta regionale all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il decreto n. 113 del 20 dicembre 2023 del Direttore generale dell’Ente di decentramento regionale di Udine, avente oggetto “Adozione Esercizio Provvisorio 2024 – Art. 43 D.Lgs 118/2011”;
2. Di autorizzare l’esercizio provvisorio nel limite del secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2023 - 2025, adottato con decreto n. 8 del 6 febbraio 2023 del Commissario straordinario dell’Ente di decentramento regionale di Udine ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 399 del 3 marzo 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE